N. R.G. 411/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 411/2018

tra

C

ATTORE

E

A

CONVENUTO

Oggi 25 gennaio 2019, alle ore 9,15, innanzi al dott. Paola Ficosecco, sono comparsi:

Per C 1'Avv. BOSCARATO MAURIZIO,

oggi sostituito dall'Avv. Cristina Perugini la quale dichiara di non accettare il contraddittorio sull'art. 96 cpc, in quanto domanda nuova ed in ogni caso infondata, in quanto, con prima ordinanza della Dott.ssa Ercolini era stata rigettata l'avversa istanza di sospensione.

Precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale.

Per A l'Avv. BORTOLUZZI PAOLO oggi sostituito dall'Avv. Ricottilli Luca il quale, in replica, rappresenta che non vi è alcuna domanda nuova ex art. 96, ma semplicemente in comparsa, si è chiesto di valutare l'opportunità di una condanna d'ufficio ex art. 96, ultimo comma cpc. Precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive autorizzate.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15,25 viene riaperto il verbale dell'udienza e il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, dandone lettura, assenti le parti.

II GIUDICE

dott. Paola Ficosecco





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Ficosecco ha pronunciato, ex art. 281 sexies epc la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 411/2018, alla quale è stata riunita la n 1039/2018 promossa da:

C , in persona del suo procuratore speciale pro-tempore, nella qualità della procuratrice della società "B SPV", divenuta titolare della posizione creditoria di rappresentata e difesa dall'Avv. MAURIZIO BOSCARATO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ancona, Via Matteotti n 54, giusta delega ex art. 83, comma 3 cpc, allegata all'atto di citazione

ATTORE

Contro



C	rappresentato	e difeso dal	l'Avv. P.	AOLO BO	ORTOLUZ:	ZI ed elet	tivamente
domiciliato presso il si	uo studio sito	in Ancona,	Via Villa	afranca n	4, giusta d	lelega in	calce alla
comparsa di costituzion	e e risposta;				•	*	
						CON	VENUTO

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615, II co. cpc.

Conclusioni: Come da verbale di udienza del 25.01.2019.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 615, II comma cpc, il Sig. C proponeva opposizione avverso
l'esecuzione immobiliare RGE n 287/2016 intrapresa dalla Banca in virtù del decreto
ingiuntivo n 722/2014 emesso dal Tribunale di Ancona nei confronti della società C
e dei soci accomandatari illimitatamente responsabili , eccependo
la nullità o comunque l'improcedibilità dell'azione intrapresa dalla Banca, in quanto la C
, con il sostegno dei soci illimitatamente responsabili ,
aveva presentato ed ottenuto l'omologa di una domanda di concordato.
Il Giudice dell'Esecuzione, dapprima con provvedimento inaudita altera parte del 24.08.2017, poi
successivamente confermato all'udienza di comparizione delle parti in data 23.11.2017, sospendeva
l'esecuzione immobiliare rilevando la presenza dei gravi motivi di cui all'art. 624 cpc, assegnando
termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione , ritualmente notificato, la (quale cessionaria delle
posizioni creditorie già della Banca) introduceva il giudizio di merito, rubricato al n
411/2018 RG, chiedendo all'intestato Tribunale di "accertare e dichiarare il diritto della società
spa, nella qualità di procuratrice della società "
", che è divenuta titolare della posizione creditoria di BANCA
dedotta in causa, a procedere esecutivamente nei confronti del Sig. C
per le ragioni esposte in narrativa", ed in ogni caso il rigetto di ogni domanda avversaria; in
subordine, la sospensione della causa "sino alla scadenza del termine previsto per la esecuzione
della procedura di concordato preventivo n inter partes ovvero alla pubblicazione del
provvedimento del medesimo concordato".
Costituitosi in giudizio, il Sig. C chiedeva il rigetto delle pretese creditorie e la conferma del
provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione che aveva riconosciuto l'assenza del diritto a



procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente.



In data 3.06.2016, la Banca , sempre in virtu del medesimo decreto ingiuntivo n
722/2014, depositava atto di intervento nella esecuzione immobiliare n 411/2015, promossa dal
creditore procedente I nei confronti del Sig. C
Con ricorso ex art. 615, II comma cpc, il Sig. C proponeva opposizione all'esecuzione
che veniva sospesa dal Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 16.12.2017, limitatamente
al creditore Banca , assegnando termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
La - quale cessionaria delle posizioni creditorie della Banca ,
introduceva con atto di citazione il giudizio di merito, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: "nel merito accertare e dichiarare il diritto della società
spa, nella qualità di procuratrice della società ' , che è
divenuta titolare della posizione creditoria di BANCA
dedotta in causa, ad intervenire nella procedura esecutiva n 411/2015 promossa nei confronti del
Sig. C. per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, respinta con qualsiasi
statuizione ogni domanda e/o eccezione avversaria, Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accertare e
dichiarare la piena legittimità e/o validità e/o efficacia e/o procedibilità dell'intervento spiegato
nella procedura esecutiva R.G. es. 411/2015 sub iudice, da
, nella qualità di procuratrice della società , che è divenuta titolare
della posizione creditoria di BANCA , dedotta in causa,
contro C e, quindi, dichiarare il diritto della medesima
e anche a procedere esecutivamente nei confronti del Sig. C
ragioni esposte in narrativa. Per effetto adottare i provvedimenti opportuni per la prosecuzione
della procedura esecutiva immobiliare RG es. 411/2015.
In via di mero subordine, si opus, chiede che la presente causa, ricorrendone i presupposti, sia
sospesa sino alla scadenza del termine previsto per la esecuzione della procedura di concordato
preventivo n inter partes ovvero alla pubblicazione del provvedimento di chiusura del
medesimo concordato".
Costituitosi in giudizio, il Sig. C chiedeva il rigetto della domanda avversaria.
La causa veniva rubricata al n 1039/2018.
Stante la connessione soggettiva ed oggettiva di entrambi i giudizi, la causa n 1039/2018 veniva
riunita a quella n 411/2018 R.G.

25.01.2019 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies

cpc, con termine per note conclusive sino 10 giorni prima.



All'udienza del 25.01.2019 precisate le conclusioni e discussa la causa, veniva emessa sentenza ex art. 281 sexies cpc.

L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione depositata in atti risulta provato che:
-la società C , di cui il sig. C ı è socio accomandatario illimitatamente
responsabile, è stata ammessa a concordato preventivo in data 7.10.2014, dopo domanda
prenotativa depositata il 12.03.2014; il decreto di apertura della procedura è stato trascritto anche
sugli immobili di proprietà del Sig. C , come risultante dalla nota di trascrizione del
5.12.2014; il concordato è stato omologato il 28.07.2015 ed è attualmente in fase di esecuzione (cfr.
doc.ti 8, 9, 10 e 11 di parte convenuta);
-la Banca , , per la quota di credito prevista in chirografo, ha aderito alla proposta di
concordato preventivo votandola favorevolmente e senza esercitare alcuna opposizione
all'omologazione dello stesso (cfr. doc. n 9 di parte convenuta, allegato tabellone dei voti);
-il titolo giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo n 722/2014 emesso dal Tribunale di Ancona, è
stato ottenuto dalla Banca nei confronti della società C e dei soci
illimitatamente responsabili (crf. Doc. n 2 parte convenuta).
E' inoltre pacifico che:
-la era un creditore della Ca e non un creditore particolare del Sig. C
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-la : , quale cessionaria della è subentrata nella medesima
posizione del cedente;
-il patrimonio immobiliare del Sig. C è destinato e segregato alle sorti della procedura
concorsuale, risultante dai pubblici registri.
Orbene, l'art. 184 L.F. recita testualmente: "Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i
creditori anteriori alla pubblicazione al registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161.
Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli
obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato delle società ha efficacia nei
confronti dei soci illimitatamente responsabili".
Pertanto, per l'effetto dell'omologa, i creditori anteriori, e quindi la prima e la cessionaria
poi, sono vincolati a quanto stabilito nel decreto di omologa del concordato preventivo, in

ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 184 L.F. in quanto i debiti sorti prima del deposito del ricorso di concordato preventivo ex art. 161 L.F. non possono essere estinti fuori dall'esecuzione

concordataria, pena la violazione della par condicio creditorum.



Né il creditore sociale, la cessionaria	può disattendere un accordo a cui ha positivamente
aderito il cedente (), ag	ggredendo autonomamente il patrimonio del socio
illimitatamente responsabile, in quanto	o, in questo modo, si finirebbe per disattendere
completamente il vincolo obbligatorio consa	acrato nel decreto di omologa.

Infatti, l'obbligatorietà del piano e della proposta di concordato preventivo omologato per tutti i creditori anteriori, implica necessariamente che per il tempo previsto per l'esecuzione del piano, i beni a ciò destinati non possono essere distratti dalla loro naturale funzione di soddisfare tutti i creditori entro le percentuali promesse e secondo l'ordine di graduazione dei crediti.

In definitiva, il creditore sociale e per essa la cessionaria , non può agire individualmente né contro la società, né contro i soci illimitatamente responsabili finché il concordato non sia adempiuto, oppure non sia risolto per inadempimento ex art. 186 L.F.

L'odierna attrice sostiene poi che i beni personali del socio C sarebbero entrati nel concordato "gravati dalla ipoteca della " in quanto iscritta prima della trascrizione del decreto di apertura della procedura di concordato (19.03.2014), e, quindi, l'attrice, si definisce creditore privilegiato.

Tale affermazione non merita accoglimento.

Giova rammentare che il deposito della domanda prenotativa del concordato preventivo non si trascrive, ma si pubblica nel registro delle imprese.

L'omologa del concordato, poi, fa retrodatare gli effetti prenotativi del concordato a quel momento.

Nel caso di specie, la domanda prenotativa di concordato, sottoscritta anche dal socio illimitatamente responsabile , è stata pubblicata nel registro delle imprese il 17.03.2014 (doc. n 12 di parte convenuta),e, dunque, è anteriore all'iscrizione ipotecaria suddetta.

Pertanto, l'ipoteca della è inefficace per tabulas nei confronti della massa dei creditori

Pertanto, l'ipoteca della è inefficace *per tabulas* nei confronti della massa dei creditori concorsuali ai sensi dell'art. 168 L.F.

Rigetta la condanna ex art. 96, ultimo comma cpc, non sussistendone i presupposti.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc (cfr. Cass. Civ. 2447/2011; 7053/2011).

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-Accertata la mancanza del diritto della società attrice , nella qualità di procuratrice della società ", che è divenuta titolare della posizione creditoria di Banca Carim, a procedere esecutivamente nei confronti del Sig. C ex art. 184. L.F. sia nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n 287/2016, sia come creditrice



Firmato Da: FICOSECCO PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 153ca0

Sentenza n. 153/2019 pubbl. il 25/01/2019 RG n. 411/2018 Repert. n. 314/2019 del 28/01/2019

intervenuta nell'ambito de	ia procedura esecutiva immobiliare RGE n 411/2015, rigetta la domanda
dell'attrice perché infonda	
-Condanna la società attr	cea, nella qualità di procuratrice della
	, che è divenuta titolare della posizione creditoria di Banca1, ir
persona del legale rappr	sentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore de
convenuto Sig. C	ı che si liquidano in complessivi € 7.254,00 per compensi, oltre rimb
Forf. 15%, Iva e Cap come	per legge.
-Dichiara la presente sente	za provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc.
Così deciso ex art. 281 sex	es cpc in Ancona in esito all'udienza del 25.01.2019 del cui verbale la
presente sentenza costituis	e parte integrante.
Ancona 25.01.2019	

IL GOT
(Dott. Paola Ficosecco)
(atto sottoscritto digitalmente)

Firmato Da: FICOSECCO PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 153ca0

Sentenza n. 153/2019 pubbl. il 25/01/2019 RG n. 411/2018 Repert. n. 314/2019 del 28/01/2019